



Bruxelles, 8 marzo 2016
(OR. en)

6899/16

FISC 34
ECOFIN 207

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 marzo 2016
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	6420/2/16 REV 2 + COR 1
Oggetto:	Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione REFIT della direttiva 2011/64/UE e alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato - Conclusioni del Consiglio (8 marzo 2016)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione REFIT della direttiva 2011/64/UE e alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, adottate dal Consiglio nella 3454^a sessione tenutasi l'8 marzo 2016.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO RELATIVA ALLA VALUTAZIONE REFIT DELLA DIRETTIVA 2011/64/UE
E ALLA STRUTTURA E ALLE ALIQUOTE DELL'ACCISA APPLICATA AL TABACCO
LAVORATO**

Il Consiglio ECOFIN:

1. ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE la relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione REFIT della direttiva 2011/64/UE e alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato.
2. CONSTATA che la normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il consumo dei prodotti del tabacco nuoce gravemente alla salute.
3. RICORDA che l'UE è parte della convenzione quadro dell'OMS per il controllo del tabacco e che i prodotti del tabacco dovrebbero essere considerati un rischio evitabile per la salute nell'UE e, pertanto, la direttiva 2011/64/UE è uno strumento adeguato per combattere questa minaccia.
4. CONFERMA che uno degli obiettivi del trattato sull'Unione europea è preservare un'unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell'Unione.
5. PRENDE ATTO delle conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione di cui sopra.

6. RICONOSCE la necessità di inserire, se del caso, definizioni più accurate nella direttiva 2011/64/UE per ridurre l'incertezza giuridica, ostacolare la sostituzione con prodotti "borderline" ed evitare possibili approcci diversi negli Stati membri e la potenziale distorsione del mercato interno.
7. SOTTOLINEA che dovrebbero essere compiuti sforzi per semplificare e chiarire la struttura delle attuali accise sul tabacco lavorato adeguando, se del caso, le categorie o le definizioni del tabacco lavorato nella normativa in materia di accise per evitare incoerenze con la classificazione ai fini doganali e le relative note esplicative della nomenclatura combinata e tenerne conto, ove opportuno.
8. RILEVA che la direttiva 2011/64/UE contiene disposizioni specifiche intese a consentire determinati periodi di transizione e aliquote ridotte delle accise sulle sigarette per taluni Stati membri.
9. RAMMENTA che la Commissione, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/64/UE, dovrebbe costantemente monitorare, le aliquote e la struttura dell'accisa di cui a tale direttiva, di modo che gli obiettivi della normativa UE in tale settore siano continuamente raggiunti.
10. OSSERVA che alcuni dei prodotti, come le sigarette elettroniche, definiti nella direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, non rientrano in nessuna delle categorie di prodotti soggetti ad accisa ai sensi della direttiva 2011/64/UE.
11. RILEVA che nella maggior parte degli Stati membri alcuni di tali prodotti non classificati, spesso prodotti di nicchia nel mercato, non sono soggetti a un'accisa o ad altre imposte concepite specificamente, e CONCORDA sul fatto che la situazione del mercato dovrebbe continuare a essere monitorata e, se la quota di mercato di tali prodotti mostrasse una tendenza alla crescita, gli sforzi in atto intesi a sviluppare un metodo impositivo efficace per tali prodotti dovrebbero essere intensificati.

12. SOTTOLINEA che in tale contesto le accise sulle sigarette elettroniche, sul tabacco riscaldato, sugli altri prodotti del tabacco di nuova generazione e, se del caso, sui prodotti connessi ai prodotti del tabacco richiedono una soluzione pratica e improntata alla prudenza che garantisca il giusto equilibrio tra le entrate, le spese dell'amministrazione fiscale e gli obiettivi in materia di salute pubblica.
13. INVITA pertanto la Commissione a esaminare possibili vie da seguire per introdurre nuove categorie di prodotti o nuove definizioni nella direttiva 2011/64/UE al fine di garantire un trattamento fiscale equo e adeguato dei nuovi prodotti nel mercato interno e di eliminare le potenziali incoerenze e l'incertezza giuridica, il che porterebbe ad un'impostazione ancor più unificata a livello della normativa UE.
14. SOTTOLINEA che ogni modifica potenziale dell'attuale testo della direttiva 2011/64/UE deve essere proporzionale e, tra l'altro, mirare se possibile alla riduzione dell'onere amministrativo che grava sulle imprese e sulle autorità competenti interessate, nonché alla semplificazione dei requisiti di conformità senza compromettere il funzionamento del sistema delle accise. In tale contesto dovrebbero essere prese in considerazione le circostanze specifiche delle piccole e medie imprese.
15. METTE IN EVIDENZA che qualsiasi iniziativa di adeguamento del quadro giuridico dell'UE in materia di accise dovrebbe altresì mirare a ridurre la frode fiscale, comprese le iniziative riguardanti prodotti che non sono attualmente oggetto di controllo nell'ambito di un quadro armonizzato UE, come il tabacco greggio. In tale contesto potrebbero altresì essere esaminate soluzioni che conducano a un monitoraggio più sistematico della circolazione di tabacco greggio.
16. CHIEDE che la Commissione europea, tenendo conto delle presenti conclusioni del Consiglio nonché degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2011/64/UE, intraprenda tutti gli studi pertinenti e, dopo aver effettuato analisi tecniche pertinenti, consultazioni pubbliche e una valutazione di impatto, presenti nel 2017 al Consiglio un'adeguata proposta legislativa o, qualora ritenga di non presentare una proposta, informi il Consiglio dei motivi.

17. PRENDE ATTO che alcune delle raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione sulla direttiva 2011/64/UE sono finalizzate a migliorare il sistema complessivo della riscossione delle accise negli Stati membri e, pertanto, ATTENDE CON INTERESSE di ricevere, a tempo debito, la relazione della Commissione sulla valutazione parallela e attualmente in corso della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.
-